



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 23/03/2020

COPIA

Oggetto:

Modifica al Regolamento Comunale per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa

L'anno duemilaventi, addì ventitre del mese di Marzo alle ore 15:00 presso la Sala Consiliare - Palazzo Comunale, a seguito di avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, nei modi e nei termini di legge e di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria ed in prima convocazione, alla presenza dei signori:

Nominativo	Pres	Ass	Nominativo	Pres	Ass
RUGGIANO ANTONINO	X		PETRINI VANIA	X	
PIZZICHINI FLORIANO	X		GIMIGNANI STEFANO	X	
NULLI ANDREA	X		BUCONI MASSIMO	X	
VALENTINI MANUEL	X		PEPPUCCI FRANCESCA	X	
VANNINI ANDREA		X	BOSCHI ENZO	X	
MASSETTI CATIA		X	PAGLIOCHINI RAFFAELLA	X	
BERRETTONI SIMONE MATTIA	X		BAIOCCO DANIELE	X	
SERAFINI ANTONIO	X		PERUGINI GIANNI		X
PENNACCHI MAURO		X			

Totale Presenti: 123

Totale Assenti: 5

La seduta è Pubblica.

Risultato presente il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza Il Presidente del Consiglio , Raffaella Pagliochini.

Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale Paola Bastianini.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri:

PIZZICHINI FLORIANO, NULLI ANDREA, SERAFINI ANTONIO

Partecipano gli assessori esterni: .

Pone quindi in discussione l'argomento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente passa alla trattazione del 4° punto iscritto all'ordine del giorno ad oggetto "Modifica al Regolamento Comunale per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" dando la parola all'assessore Baglioni per l'illustrazione della pratica predisposta dal competente Settore:

“Visto:

- l'art. 42, comma 2, del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il quale prevede in capo al Consiglio Comunale alla lett. A) la competenza in materia di statuti dell'ente e delle aziende speciali, nonché dei regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, ed alla lett. F) la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e in materia di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- il D.Lgs. del 15 novembre 1993 n. 507 – Capo II – che disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- che nella specifica e puntuale applicazione della tassa, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 507/1993, gli enti locali sono tenuti ad utilizzare lo strumento regolamentare il cui contenuto ha riguardo alla particolare realtà ed alle specifiche esigenze dell'ente locale stesso, in accordo con il principio di legalità sancito dall'art. 23 della Costituzione e con i limiti espressamente contenuti, nell'art. 52, comma 1, del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, norma fondamentale per la disciplina della potestà regolamentare generale dei Comuni;
- che l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'articolo 1 commi 816-847 della Legge 160 del 27/12/2019 che prevede che a decorrere dal 2021 è istituito un canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
- il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della TOSAP introdotto con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 657 del 02/06/1994 e modificato con successive delibere di Consiglio Comunale, ultime delle quali la n. 41 del 29/03/2001 e n. 13 del 06/03/2018;
- il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 che prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
- che con l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), integrando senza abrogare la richiamata disposizione recata dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, è stato previsto che il termine per la deliberazione di aliquote e tariffe dei tributi di competenza degli enti locali è stabilito "... entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

- l'articolo 49 del D.Lgs. 507/1993 che disciplina le tipologie di occupazioni esenti dal pagamento della Tassa Occupazione Suolo Pubblico;

Considerato che il Vigente Regolamento Comunale per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa all'art. 3, comma 7, disciplina le fattispecie delle esenzioni dalla tassa prevedendo al penultimo punto l'esenzione per le occupazioni connesse agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3 della Legge 27/12/1997 n. 449;

Considerato che è interesse dell'Amministrazione Comunale esentare dalla TOSAP anche le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;

Ritenuto, opportuno, modificare l'art. 3 del vigente regolamento per l'applicazione della TOSAP aggiungendo, al comma 7, penultimo punto, alla fine del periodo aggiungendo "...e le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio di attività edilizia" dando atto che la formulazione del penultimo punto risulta come di seguito indicata:

" ■ Le occupazioni connesse agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3 della Legge 27/12/1997 n. 449 e le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio di attività edilizia";

Ritenuto, di conseguenza, abrogare l'art. 19 del Vigente Regolamento in quanto prevedendo l'esenzione per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la riduzione, prevista all'art.19, viene meno;

Vista la vigente normativa in materia di circhi equestri e spettacoli viaggianti – Legge 18 marzo 1968 n. 337, art. 1-

Visto il disegno di Legge delega del Governo (Legge delega di "riordino del settore dello Spettacolo" che contiene, tra l'altro, una norma ad hoc su circhi e spettacoli viaggianti che prevede «il graduale superamento all'utilizzo degli animali nello svolgimento di attività circensi»;

Visto l'art.18 del Vigente Regolamento Comunale per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa il quale prevede delle riduzioni specifiche (pari all'80%) per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;

Considerato che è interesse dell'Amministrazione Comunale prevedere riduzioni specifiche (pari all'80%) per le sole occupazioni di spettacolo viaggiante che non utilizzano animali nei propri spettacoli;

Ritenuto, opportuno, quindi modificare l'art. 18 del vigente regolamento per l'applicazione della TOSAP riscrivendo il comma 1, punto secondo nel seguente testo:

" ■ dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante a condizione che non utilizzino animali nei propri spettacoli, nonché in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;

TENUTO CONTO che l'effetto finanziario di cui alla modifica sopra indicata verrà considerata nello schema di bilancio di previsione 2020 -2022;

VISTI altresì:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011
- l'art. 13, comma 15-bis-15-ter-15-quater, del D.L. 201/2011;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi, Patrimonio e Farmacia ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in conformità all'articolo 49 del D. Lgs. 267 del 2000 e ss.ms.ii;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 20/03/2020;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO il regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Si propone di modificare, l'art. 3 del vigente regolamento per l'applicazione della TOSAP aggiungendo, al comma 7, penultimo punto, alla fine del periodo aggiungendo “...e le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio di attività edilizia” e di modificare l'art. 18 del vigente regolamento per l'applicazione della TOSAP riscrivendo il comma 1, punto secondo nel seguente testo: dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante a condizione che non utilizzino animali nei propri spettacoli, nonché in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive”

Aperta la discussione interviene il consigliere: Valentini che si dichiara d'accordo con l'esenzione dal pagamento del tributo per i cantieri edili e anche per i “circhi” che non utilizzano animali per gli spettacoli (...*OMISSIS* come da registrazione in atti conservata); Pizzichini che ritiene il provvedimento corretto (...*OMISSIS* come da registrazione in atti conservata).

Esaurita la discussione, per le dichiarazioni di voto interviene il consigliere Serafini che anticipa il voto favorevole del gruppo F.I. e degli altri gruppi di maggioranza.

Il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione sopra riportata.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta sopra riportata;

Riconosciuta la propria competenza;

Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.13

Consiglieri astenuti: n.0

Consiglieri votanti: n.13

Voti favorevoli: n.10

Voti contrari: n.3 (Valentini, Berrettoni, Buconi)

D E L I B E R A

1) DI MODIFICARE, per le motivazioni di cui in premessa, l'art. 3 del vigente regolamento per l'applicazione della TOSAP aggiungendo, al comma 7, penultimo punto, alla fine del periodo

aggiungendo “...e le occupazioni da chiunque realizzate per l’esercizio di attività edilizia” dando atto che la formulazione del penultimo punto risulta come di seguito indicata:

“ ■ *Le occupazioni connesse agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all’art. 1, commi 1, 2 e 3 della Legge 27/12/1997 n. 449 e le occupazioni da chiunque realizzate per l’esercizio di attività edilizia*”;

2) DI MODIFICARE, per le motivazioni di cui in premessa, l’art. 18 del vigente regolamento per l’applicazione della TOSAP riscrivendo il comma 1, punto secondo nel seguente testo:

“ ■ *dell’80% per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante a condizione che non utilizzino animali nei propri spettacoli, nonché in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive*”;

3) DI DARE ATTO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, le modifiche sopra indicate entrano in vigore il 1° gennaio 2020;

4) DI DARE ATTO che per effetto delle variazioni compensative di gettito stimato in più e in meno dovute per effetto delle modifiche al regolamento, sulla base delle previsioni effettuate in base alle occupazioni avutesi nell’anno 2018 e 2019, non si verificheranno effetti finanziari significativi sul bilancio di previsione 2020-2022;

5) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

previa apposita e separata votazione che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.13

Consiglieri astenuti: n.0

Consiglieri votanti: n.13

Voti favorevoli: n.10

Voti contrari: n.3 (Valentini, Berrettoni, Buconi)

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Si passa alla trattazione del 5° punto iscritto all’Ordine del giorno.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
F.to Raffaella Pagliochini

Il Segretario Generale
F.to Paola Bastianini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Todi, 21/04/2020

Il Funzionario Responsabile
Simonetta Berti Nulli



Comune di Todi
Provincia di Perugia

PARERE TECNICO

Proposta di Consiglio n° 7 del 13/02/2020

Oggetto:

Modifica al Regolamento Comunale per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **22/02/2020**

Il Responsabile del Servizio
SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento Firmato Digitalmente



Comune di Todi
Provincia di Perugia

PARERE CONTABILE

Proposta di Consiglio n° 7 del 13/02/2020

Oggetto:

Modifica al Regolamento Comunale per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **26/02/2020**

Il Responsabile del Servizio
MARCHETTI FAUSTO / ArubaPEC S.p.A.

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Delibera di Consiglio n° 12 del 23/03/2020

Oggetto Delibera:

Modifica al Regolamento Comunale per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Viene pubblicata all'Albo on-line sul sito istituzionale dal comune il giorno 09/04/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1).

ATTESTA

⇒ che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile e diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

Li, 09/04/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
BERTI NULLI SIMONETTA /
ARUBAPEC S.P.A.